

**MODELLO DI ACCORDO PER LA MOBILITÀ DI STUDIO  
KA1 ISTRUZIONE SUPERIORE  
nell'ambito del Programma Erasmus+  
MOBILITÀ VERSO I PAESI DEL PROGRAMMA E I PAESI PARTNER**

**ACCORDO N. 2024/1597752**

Anno Accademico: 2024/2025

Erasmus+ numero ID della mobilità: n/a

**PREMESSA**

Il presente **Accordo** ("l'Accordo") è concluso **tra** le seguenti parti:

**da una parte**

Istituzione di provenienza : Università degli studi di Padova  
Indirizzo completo : Via VIII Febbraio 2, 35122 PADOVA [ITALY]  
Numero di telefono : +39 049 827 3061 / 5033  
Indirizzo di posta elettronica: erasmus@unipd.it  
In seguito, denominata "**l'Istituto**"  
Rappresentato ai fini della firma del presente Accordo dal Dott. Tommaso Meacci  
*Dirigente dell'Area Relazioni internazionali*

**e dall'altra**

Lo studente / La studentessa ALESSANDRO BRUGHERA (matr. n. 2054216)  
CODICE FISCALE: BRGLSN01P18F952Z  
Data di nascita: 18.09.2001 (a : Novara NO , Italia)  
Nazionalità: Italia  
Indirizzo residenza: Via Luigi Negrelli , 9 28100, Novara (NO) Italia  
Indirizzo di posta elettronica: alessandro.brughera@studenti.unipd.it  
Telefono: +393479157279  
Ciclo di Studi: Laurea Magistrale a Ciclo Unico (6 anni)  
Corso di studio presso l'Istituto di appartenenza: MEDICINA E CHIRURGIA - ME1727  
Codice ISCED: 0912 - Medicine  
In seguito, denominato "**Il Partecipante**"

I pagamenti saranno effettuati accreditando l'importo nel conto corrente:

- Nome dell'intestatario del conto: ALESSANDRO BRUGHERA
- Nome della Banca: Banca Sella
- IBAN: IT60R36772223000EM000979547

Le parti di cui sopra

**HANNO CONCORDATO**

i Termini e Condizioni e gli Allegati seguenti che costituiscono parte integrante del presente Accordo (d'ora in avanti denominato "**l'Accordo**"):

**Allegato I**            **Learning Agreement for studies concordato tra l'Istituto di appartenenza, l'Istituto ospitante e lo studente**  
**Allegato II**        **Carta dello Studente Erasmus**

Quanto riportato nei Termini e Condizioni prevale sulle disposizioni di cui agli Allegati.

Per l'Allegato I del presente documento non sono obbligatorie le firme in originale: copie scansionate e firme elettroniche potranno essere ammesse, (anche tramite la rete Erasmus Without Paper) secondo la legislazione nazionale italiana o il regolamento di Istituto.

Il contributo finanziario con fondi europei Erasmus+ potrebbe includere:

- ☒ Una borsa mensile per il supporto individuale per mobilità di lunga durata
- ☐ Un contributo finanziario per minori opportunità pari a 250,00 Euro al mese
- ☐ Un contributo finanziario standard per il viaggio
- ☐ Un contributo finanziario "green" per il viaggio nel caso di utilizzo di mezzi di trasporto sostenibili
- ☐ Un supporto all'inclusione [*nel caso di supporto aggiuntivo sulla base di costi reali*]

Lo studente gode di:

- ☒ Un contributo finanziario con fondi europei Erasmus+
- ☐ Una mobilità blended, ovvero un periodo in presenza presso l'Istituzione ospitante, con contributo finanziario con fondi comunitari Erasmus+, congiuntamente ad un periodo di mobilità virtuale, senza contributo comunitario Erasmus+ ("zero grant")
- ☐ Una mobilità senza fondi europei Erasmus+ ("zero grant")
- ☐ Un periodo di mobilità con contributo finanziario con fondi europei Erasmus+ congiuntamente ad un periodo senza contributo europeo Erasmus+ ("zero grant")

## **TERMINI E CONDIZIONI**

### **ARTICOLO 1 – OGGETTO DELL'ACCORDO**

---

- 1.1** Il presente Accordo stabilisce i diritti e gli obblighi, i termini e le condizioni applicabili al supporto finanziario concesso per svolgere un'attività di mobilità nell'ambito del Programma Erasmus+.
- 1.2** L'Istituto erogherà il contributo finanziario dell'Unione europea al **Partecipante** per intraprendere una mobilità Erasmus+.
- 1.3** Il **Partecipante** accetta il contributo nell'ammontare specificato nell'Articolo 3 e si impegna a portare a termine la mobilità, come descritto nell'Allegato I.
- 1.4** Qualsiasi modifica o integrazione all'Accordo dovrà essere richiesta per iscritto e concordata da entrambe le parti attraverso una notifica formale inoltrata tramite posta oppure tramite email.

### **ARTICOLO 2 – DURATA DELLA MOBILITÀ**

- 2.1** La mobilità in presenza:

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Inizierà il        | 10/10/2024 |
| E si concluderà il | 09/08/2025 |

- 2.2** Il periodo oggetto del presente Accordo include:
- o Un periodo di mobilità fisica dal 10/10/2024 al 09/08/2025 per un totale di 10,00 mesi, pari a 300 giorni.
  - o Una componente virtuale dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ (*nel caso di blended mobility*)
- 2.3** L'Attestato rilasciato dall'Istituto ospitante al termine del periodo di studio all'estero (**Attendance Certificate**) – o qualunque altra dichiarazione allegata a tali documenti – dovrà debitamente certificare **le date effettive di inizio e di fine del periodo di mobilità svolto che deve essere continuativo e non frammentato**, inclusa la componente virtuale (se del caso).

Le date di inizio e di fine della mobilità devono coincidere, rispettivamente, con il primo giorno in cui il **Partecipante** deve essere presente presso l'Istituto ospitante; l'ultimo giorno del periodo di mobilità coinciderà con l'ultimo giorno in cui il **Partecipante** dovrà essere presente presso l'Istituto ospitante. Nel caso il **Partecipante** prenda parte ad un corso di lingua fornito da un'organizzazione diversa dall'Istituto ospitante, tale periodo, se certificato, sarà considerato quale parte integrante del periodo di mobilità: in tal caso l'inizio del periodo di mobilità coinciderà con il primo giorno di frequenza del corso di lingua. Il corso verrà ritenuto valido solo se iniziato immediatamente prima dell'inizio delle attività accademiche.

Un eventuale periodo di mobilità virtuale dovrà essere preventivamente concordato e autorizzato da entrambi gli Istituti.

|                                       |                                       |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Denominazione dell'Istituto ospitante | EBERHARD KARLS UNIVERSITAET TUEBINGEN |
| Codice ERASMUS (se del caso)          | D TUBINGE01                           |
| Paese                                 | Germania                              |
| Città                                 | TUEBINGEN                             |
| Responsabile del flusso               | Andrea CIGNARELLA                     |

### ARTICOLO 3 – FINANZIAMENTO DELLA MOBILITÀ

**3.1** Il contributo finanziario è calcolato secondo le regole di finanziamento indicate nella Guida del Programma Erasmus+ Call 2024 e nelle relative Disposizioni Nazionali.

**3.2** Il **Partecipante** riceverà un contributo finanziario da fondi europei Erasmus+ (o con altri fondi) fino ad un massimo di 300 giorni di mobilità fisica (pari a 10,00 mesi). Al **Partecipante** sarà riconosciuto il contributo relativo al supporto individuale solo per periodo di presenza fisica presso l'Istituto ospitante che comunque non deve essere inferiore a 2 mesi (60 giorni).

L'intera durata del periodo di mobilità, incluso il periodo di mobilità eventualmente già effettuato all'estero nell'ambito del Lifelong Learning Programme e/o Erasmus+ e/o Erasmus Mundus e compresi i giorni senza contributo, non potrà essere superiore a 12 mesi per ciclo di studio.

**3.3** Il **Partecipante** deve inviare eventuale richiesta di estensione della mobilità fisica entro i termini indicati nella Guida al Programma, ovvero, entro 30 giorni dal termine della mobilità. Se l'Istituto accoglie la richiesta di prolungamento, dovrà conseguentemente procedere ad emendare il presente Accordo.

**3.4** Il **Partecipante** riceve un contributo totale per l'intero periodo di mobilità - e per i giorni di viaggio, ove applicabile - pari ad Euro 3.500,00 corrispondente ad Euro 350 per 30 giorni e sarà suddivisa nella seguente maniera: una prima rata corrispondente al 70% del totale, pari a euro 2.450,00 finanziati con contributo comunitario; il **saldo** sarà calcolato in base ai **giorni effettivi di presenza nell'Istituto ospitante attestati** sul certificato di fine soggiorno e potrà essere finanziato anche con altre fonti (fatta salva la disponibilità di fondi). In caso di ritardi nella consegna dell'Attendance Certificate (si veda l'Articolo 5.1):

- Per ritardi da 8 a 30 giorni: non vi sarà alcuna penale, ma non verrà garantito il pagamento della borsa di mobilità nei termini previsti
- Per ritardi superiori ai 30 giorni: la borsa di mobilità verrà annullata e sarà considerata a zero grant.

**3.5** Il rimborso dei costi sostenuti per le minori opportunità, ove applicabile, viene effettuato in base ai documenti giustificativi in tal senso presentati dal **Partecipante**.

**3.6** Eventuali integrazioni su fondi del MUR e/o altri fondi verranno erogati in base a reddito e/o merito. Per poter ricevere le integrazioni, il **Partecipante** deve ottenere la Dichiarazione ISEE e completare la procedura in Uniweb entro e non oltre le scadenze previste e indicate alla seguente pagina: <https://www.unipd.it/durata-mobilita-contributi>.

**3.7** L'ammontare finale del contributo per il periodo di mobilità è determinato dal numero dei giorni/mesi di mobilità come specificati nell'Articolo 3.2, moltiplicato per l'importo giornaliero/mensile da applicarsi in base al Paese di destinazione. In caso di mesi incompleti, il contributo finanziario viene calcolato moltiplicando il numero di giorni nel mese incompleto per 1/30 del costo unitario mensile.

**3.8** Il contributo finanziario, o parte di esso, dovrà essere restituito qualora il **Partecipante** non rispetti i termini del presente Accordo. Se il **Partecipante** recede dall'Accordo prima del termine previsto, dovrà rimborsare l'importo del contributo comunitario e le eventuali integrazioni (fondi del MUR e/o altri fondi) già erogati, salvo diverso accordo con l'Istituto di appartenenza. Tuttavia, nel caso in cui il **Partecipante** non abbia potuto portare a termine il suo periodo di mobilità secondo quanto descritto nell'Allegato I per cause di forza maggiore, avrà diritto a ricevere solo l'importo del contributo comunitario corrispondente alla durata *effettiva* del periodo di mobilità di cui all'Articolo 2.3. Eventuali fondi rimanenti dovranno essere rimborsati, salvo diverso accordo con l'Istituto di appartenenza. Tali casi devono essere segnalati all'Istituto di Appartenenza e accettati dall'Agenzia

Nazionale; in ogni caso si faccia riferimento all'Articolo 16. Eventuali integrazioni già erogate con fondi MUR e/o altri fondi dovranno pertanto essere restituiti in toto.

#### ARTICOLO 4 - AMMISSIBILITÀ DEI COSTI

- 4.1 Per essere ammissibili, i costi devono essere effettivamente utilizzati dal **Partecipante** nel periodo indicato nell'Articolo 2 e/o essere necessari per la realizzazione delle attività nell'Allegato. I costi devono essere conformi alla normativa nazionale applicabile in materia fiscale, di lavoro e di previdenza sociale.
- 4.2 I costi effettivi sostenuti (ad esempio il contributo aggiuntivo per l'inclusione) devono essere giustificati con documenti quali fatture, ricevute, ecc.
- 4.3 Il contributo finanziario non può essere utilizzato per coprire costi simili già rimborsati con fondi dell'Unione. Il contributo finanziario ricevuto dal **Partecipante** è compatibile con qualunque altra fonte di finanziamento incluse le entrate/compensi, che il Partecipante potrebbe ricevere lavorando oltre il suo impegno di studio purché svolga e porti a termine le attività previste nell'Allegato I.
- 4.4 Il **Partecipante** non può richiedere un rimborso per le perdite del cambio di valuta o per le spese bancarie addebitate dalla banca del **Partecipante** per i trasferimenti dall'organizzazione di appartenenza.

#### ARTICOLO 5 – MODALITÀ DI PAGAMENTO

- 5.1 Un prefinanziamento sarà accordato al **Partecipante** entro 30 giorni dalla ricevuta dell'**Attendance Certificate** attestante l'inizio delle mobilità presso l'Istituto ospitante e del **Learning Agreement before the mobility completo di firme**, l'Istituto provvederà all'emissione del mandato di pagamento relativo al prefinanziamento, previo stanziamento dei fondi necessari. Tale prefinanziamento rappresenta il 70% dell'ammontare del contributo comunitario, salvo ulteriore conguaglio, ed un'integrazione (forfettaria o erogata in altra forma) per il rimborso del viaggio.
- 5.2 Un ritardo nell'erogazione del prefinanziamento sarà eccezionalmente ammissibile qualora l'Istituto non possa provvedere alla liquidazione di cui all'Articolo 3.4 in forza degli adempimenti contabili connessi all'esercizio finanziario o qualora il **Partecipante** invii la documentazione necessaria oltre i termini concordati con l'Istituto di appartenenza.
- 5.3 Al massimo entro 10 giorni dal termine della mobilità il **Partecipante** presenterà:
  - a) il certificato di soggiorno (**Attendance Certificate**) in originale rilasciato dall'Istituto ospitante al termine del periodo di studio, debitamente datato, timbrato e firmato, che certifichi le date di inizio e di fine dell'attività sia essa svolta interamente all'estero o svolta in modalità blended (in presenza e on-line);
  - b) una nota con i risultati conseguiti (**Transcript of Records** oppure lettera di attestazione per lavoro di tesi e/o tirocinio firmata e timbrata dal supervisore estero e la Proposta di riconoscimento crediti firmata dal relatore italiano);
  - c) una volta consegnata tale documentazione il **Partecipante** riceverà sulla mail istituzionale ([xxx@studenti.unipd.it](mailto:xxx@studenti.unipd.it)), il **Rapporto Narrativo** (*EU SURVEY*) da compilarsi on-line.
- 5.4 La ricezione di tutta la documentazione sarà considerata come la richiesta del **Partecipante** per il pagamento dell'eventuale saldo del contributo indicato all'Articolo 3.4 (fatta salva la disponibilità di fondi e nel rispetto di quanto previsto dall'Articolo 13). L'Istituto avrà 45 giorni di tempo dall'approvazione della documentazione finale per effettuare il pagamento del saldo a valere di eventuali fondi comunitari residui. Il suddetto termine è prorogato alla fine dell'anno di mobilità qualora il saldo gravi su fondi di altra natura.  
Nel caso in cui sia stato autorizzato un prolungamento dello status di studente Erasmus, la sopraccitata documentazione dovrà essere trasmessa all'Istituto d'origine entro 10 giorni dallo scadere dello status.
- 5.5 Al **Partecipante** che nel corso del proprio periodo di studio all'estero non dovesse riuscire ad acquisire **almeno 12 CFU**, verrà riconosciuto il soggiorno a "zero grant" e dovrà restituire tutte le somme eventualmente già liquidate e le eventuali integrazioni. Per le mobilità per sola tesi saranno accettati anche meno crediti sulla base del valore in crediti della prova finale per il corso di studio di appartenenza. Se il **Partecipante** si reca all'estero per tirocinio e tesi e l'attività certificata non dovesse presentare l'assegnazione di crediti, saranno presi in considerazione i crediti registrati. Tale regola non si applica qualora il **Partecipante** fosse iscritto ad un corso di dottorato. Situazioni particolari saranno valutate di volta in volta.
- 5.6 Per poter ricevere eventuali integrazioni erogate con fondi del MUR e/o altri fondi, il **Partecipante** deve provvedere al **riconoscimento** e alla registrazione in Uniweb delle attività accademiche

sostenute all'estero entro 45 giorni dalla ricezione del Transcript of Records e comunque entro e non oltre il 31/10/2025, pena la completa restituzione delle eventuali integrazioni già liquidate. Situazioni particolari saranno valutate di volta in volta.

## ARTICOLO 6 – RECUPERO

- 6.1** Il supporto finanziario o parte di esso, se necessario, dovrà essere recuperato dall'Istituto. Se il **Partecipante** risolve l'Accordo prima dello scadere dei termini, dovrà restituire l'importo del contributo già erogato, fatta eccezione per il caso in cui sia stato diversamente concordato con l'Istituto di appartenenza che è comunque tenuto a richiederne approvazione all'Agenzia Nazionale.
- 6.2** La mancata restituzione di somme già corrisposte a cui il partecipante non dovesse più aver diritto per mancanza di crediti o per riduzione del periodo di mobilità comporterà la sospensione della carriera e la conseguente impossibilità di conseguire il titolo di studio.

## ARTICOLO 7 – COPERTURA ASSICURATIVA

- 7.1** L'Istituto deve assicurarsi che il Partecipante disponga di un'adeguata copertura assicurativa.
- 7.2** In caso di mobilità intra-UE, la **copertura assicurativa sanitaria** di base, anche durante il soggiorno in un altro Paese dell'Unione Europea, è solitamente fornita dal Servizio Sanitario Nazionale tramite la Tessera Europea di Assicurazione Malattia (TEAM). Tuttavia, la copertura della TEAM o di un'assicurazione privata può non essere sufficiente, soprattutto in caso di **rimpatrio e/o di uno specifico intervento medico o nel caso della mobilità internazionale (extra UE)**. In questo caso, potrebbe essere necessaria un'assicurazione sanitaria privata integrativa. Per le informazioni sui requisiti di copertura finanziaria richiesti dal Paese ospitante e sui modelli assicurativi integrativi occorre far riferimento alla propria ASL. L'elenco delle ASL è reperibile sul sito del Ministero della Salute al link: <http://www.salute.gov.it> oppure sul sito della propria Regione (alla voce: Salute-Sanità).
- 7.3** Nell'apposita pagina del sito web dell'Istituto ([www.unipd.it/assicurazione](http://www.unipd.it/assicurazione)) è possibile visionare e scaricare la polizza inerente la **copertura assicurativa sugli infortuni e l'assicurazione di responsabilità civile**. Per il **Partecipante** è inoltre possibile scaricare la polizza assicurativa in lingua inglese dalla pagina personale di Uniweb. L'assicurazione di responsabilità civile copre i danni a terzi causati dallo studente durante lo svolgimento delle attività concordate. L'assicurazione sugli infortuni copre lo studente dagli infortuni subiti durante lo svolgimento delle attività concordate. Le suddette assicurazioni riguardano solo i sinistri avvenuti durante le attività formative e/o di tirocinio e non comprendono la copertura di sinistri connessi all'esercizio della professione medica presso le strutture sanitarie. Pertanto gli studenti dell'area sanitaria saranno responsabili del reperimento di tali assicurazioni in modo autonomo. La regolamentazione delle assicurazioni di responsabilità civile e infortuni è differente nei diversi paesi e le coperture assicurative standard potrebbero non essere sufficienti a coprire il **Partecipante**, ad esempio nel caso in cui il **Partecipante** non è considerato dipendente o formalmente iscritto all'organizzazione di accoglienza. Si raccomanda, inoltre una copertura assicurativa contro lo smarrimento o il furto di documenti, titoli di viaggio e bagagli.

Si raccomanda al **Partecipante** di verificare la denominazione delle compagnie assicurative e il numero delle polizze assicurative alla pagina del sito dell'Istituto <https://www.unipd.it/infortunio-polizze-assicurative>.

- 7.4** Il **Partecipante** è responsabile per l'assunzione della copertura assicurativa.

## ARTICOLO 8 – SUPPORTO LINGUISTICO ONLINE

- 8.1** Il **Partecipante** potrà completare la valutazione OLS delle proprie competenze nella lingua della mobilità (ove disponibile) prima della mobilità ed utilizzare il corso di lingua disponibile nella piattaforma OLS (link a piattaforma EU Academy: <https://academy.europa.eu/>).

## ARTICOLO 9 – RAPPORTO NARRATIVO FINALE DEL PARTECIPANTE

- 9.1** Il **Partecipante**, deve trasmettere tramite lo strumento online EU Survey il Rapporto Narrativo sul proprio periodo di mobilità debitamente compilato entro e non oltre i 10 giorni successivi al

ricevimento della richiesta di compilazione. Quei Partecipanti che non abbiano completato ed inviato il Rapporto Narrativo, possono essere tenuti ad un rimborso parziale o totale del contributo ricevuto da parte del proprio Istituto.

- 9.2** Un Rapporto Narrativo integrativo può essere inviato al **Partecipante** per consentire il completamento delle informazioni relative al riconoscimento delle attività svolte.

## **ARTICOLO 10 – ETICA E VALORI**

---

- 10.1** L'attività di mobilità deve essere svolta in linea con i più elevati standard etici e con i principi etici applicabili come previsti dal diritto europeo, internazionale e nazionale.
- 10.2** Il Partecipante deve impegnarsi e garantire il rispetto dei valori fondamentali dell'UE (come il rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello stato di diritto e dei diritti umani, compresi i diritti delle minoranze)..
- 10.3** Se il Partecipante viola uno qualsiasi dei suoi obblighi ai sensi del presente Articolo, la sovvenzione può essere ridotta.

## **ARTICOLO 11 – PROTEZIONE DEI DATI**

---

- 11.1** Tutti i dati personali previsti dal contratto saranno trattati dal titolare del trattamento individuato nell'informativa sulla privacy in conformità alla normativa applicabile in materia di dati, in particolare al Regolamento 2018/1725 e alle relative leggi nazionali sulla protezione dei dati e per le finalità previste dall'accordo. Informativa sulla privacy disponibile all'indirizzo: <https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/index/privacy-statement> .
- 11.2** Tali dati saranno trattati esclusivamente per dare esecuzione all'Accordo da parte dell'Istituto di appartenenza, dell'Agenzia nazionale Erasmus+ INDIRE e della Commissione europea, senza pregiudicare la possibilità di poterli trasmettere a organismi responsabili di controllo e revisione contabile secondo la normativa comunitaria (Corte dei Conti o Ufficio Europeo Antifrode - OLAF).
- 11.3** Il **Partecipante** può, su richiesta scritta, accedere ai propri dati personali e apportare correzioni alle informazioni inesatte o incomplete. È invitato a presentare qualsiasi quesito riguardante il trattamento dei propri dati personali all'Istituto di appartenenza e/o all'Agenzia nazionale Erasmus+ INDIRE. Il Partecipante può presentare un ricorso al Garante Europeo per la Tutela dei Dati, in riferimento alle modalità d'uso di tali dati da parte della Commissione Europea.

## **ARTICOLO 12 – SOSPENSIONE DELL'ACCORDO**

- 12.1** L'Accordo può essere sospeso su iniziativa del **Partecipante** o dell'organizzazione se circostanze eccezionali — in particolare cause di forza maggiore (cfr. Articolo 16) — rendono l'attuazione impossibile o eccessivamente difficile. La sospensione avverrà il giorno concordato mediante comunicazione scritta tra le parti. L'Accordo potrà essere ripreso successivamente.
- 12.2** L'organizzazione può, in qualsiasi momento, sospendere la convenzione, se il partecipante ha commesso o è sospettato di aver commesso:
- a) errori sostanziali, irregolarità o frodi o
  - b) grave violazione degli obblighi derivanti dal presente accordo o durante la sua aggiudicazione (inclusa l'attuazione impropria dell'azione, presentazione di informazioni false, mancata fornitura delle informazioni richieste, violazione delle regole etiche (se applicabili), ecc.).
- 12.3** Una volta che le circostanze consentono la ripresa dell'attuazione, le parti devono concordare immediatamente la data di ripresa (un giorno dopo la data di fine della sospensione). La sospensione verrà revocata con effetto dalla data di fine della sospensione.
- 12.4** Durante la sospensione non verrà corrisposto alcun sostegno economico al **Partecipante**.
- 12.5** Il **Partecipante** non può chiedere alcun risarcimento danni a causa della sospensione da parte dell'organizzazione.

**12.6** La sospensione non pregiudica il diritto dell'organizzazione di risolvere l'Accordo (cfr. Articolo 13).

### **ARTICOLO 13 – RISOLUZIONE DELL'ACCORDO**

- 13.1** L'Accordo può essere risolto da entrambe le parti qualora si verifichino circostanze che rendano l'esecuzione del contratto impraticabile, impossibile o eccessivamente difficile.
- 13.2** In caso di risoluzione per causa di forza maggiore (cfr. Articolo 16), il Partecipante ha il diritto a ricevere almeno l'importo del contributo finanziario corrispondente alla durata effettiva del periodo di mobilità. Le somme non utilizzate dovranno essere restituite.
- 13.3** In caso di grave violazione degli obblighi o se il **Partecipante** ha commesso irregolarità, frode, corruzione o è coinvolto in un'organizzazione criminale, riciclaggio di denaro, crimini legati al terrorismo (incluso il finanziamento del terrorismo), lavoro minorile o traffico di esseri umani, l'organizzazione può risolvere il contratto dandone formale comunicazione alla controparte.
- 13.4** L'organizzazione si riserva il diritto di avviare un'azione giudiziaria nel caso in cui l'eventuale rimborso richiesto non venga volontariamente emesso entro il termine comunicato al **Partecipante** tramite lettera raccomandata.
- 13.5** La risoluzione ha effetto dalla data indicata nella comunicazione: "data di cessazione".
- 13.6** Il partecipante non potrà pretendere alcun risarcimento danni a causa della risoluzione da parte dell'organizzazione.

### **ARTICOLO 14 – CONTROLLI E REVISIONI CONTABILI**

- 14.1** Le parti dell'Accordo si impegnano a fornire ogni tipo di informazione richiesta dalla Commissione Europea, dall'Agenzia nazionale Erasmus+ INDIRE o da qualunque altro Organismo autorizzato dalla Commissione Europea o dall'Agenzia nazionale per verificare che la mobilità e le condizioni dell'Accordo siano stati correttamente attuati.
- 14.2** Qualsiasi conclusione relativa all'accordo può portare alle misure di cui all'Articolo 6 o ad ulteriori azioni legali nei termini della legge nazionale applicabile.

### **ARTICOLO 15 – DANNI**

- 15.1** Ciascuna delle parti contraenti esonererà l'altra da ogni responsabilità civile per danni da questa o dal suo staff subiti in seguito all'attuazione di questo Accordo, a condizione che tali danni non siano il risultato di gravi e deliberati comportamenti scorretti da parte dell'altro contraente o del suo staff.
- 15.2** L'Agenzia Nazionale Erasmus+ INDIRE, la Commissione Europea o il loro staff non sono responsabili nel caso di reclami su quanto previsto dall'Accordo, in relazione a danni causati durante la mobilità. Di conseguenza, l'Agenzia Nazionale o la Commissione Europea non possono soddisfare alcuna richiesta di indennizzo o di rimborso per reclamo.

### **ARTICOLO 16 – FORZA MAGGIORE**

---

- 16.1** La parte impossibilitata per causa di forza maggiore ad adempiere agli obblighi derivanti dall'Accordo non può essere considerata inadempiente.
- 16.2** Per "forza maggiore" si intende qualsiasi situazione o evento che:
- impedisce a ciascuna delle parti di adempiere ai propri obblighi derivanti dall'Accordo,
  - una situazione imprevedibile, eccezionale e al di fuori del controllo delle parti,
  - non sia dovuto ad errore o negligenza da parte loro (o di altri soggetti partecipanti coinvolti nell'azione), e
  - si riveli inevitabile nonostante l'esercizio di tutta la dovuta diligenza.

- 16.3** Qualsiasi situazione costituente causa di forza maggiore dovrà essere formalmente comunicata alla controparte senza ritardo e comunque entro e non oltre i 30 giorni successivi al verificarsi dell'evento, indicandone la natura, la probabile durata e gli effetti prevedibili.
- 16.4** Le parti dovranno immediatamente adottare tutte le misure necessarie per limitare eventuali danni dovuti a causa di forza maggiore e fare il possibile per riprendere l'esecuzione dell'azione nel più breve tempo possibile.

## **ARTICOLO 17 – LEGGE APPLICABILE E TRIBUNALE COMPETENTE**

- 17.1** Il presente Accordo è disciplinato dalla Legge italiana.
- 17.2** Il tribunale competente secondo la legislazione nazionale applicabile avrà giurisdizione esclusiva per ogni controversia che dovesse sorgere tra l'Istituto e il **Partecipante** in merito l'interpretazione, all'applicazione o alla validità delle disposizioni del presente Accordo, lì dove non sia possibile procedere ad una risoluzione amichevole.

## **ARTICOLO 18 – ENTRATA IN VIGORE**

Il presente Accordo entra in vigore al momento della firma di entrambe le parti.

Redatto in italiano.

FIRME

### **Il Partecipante**

ALESSANDRO BRUGHERA

*Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005*

Firma

### **Per l'Istituto**

Dott. Tommaso Meacci

*Dirigente dell'Area Relazioni internazionali*

*Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005*

Firma

---

Luogo e data  
Padova, data della registrazione

---

Luogo e data  
Padova, data della registrazione

**ALLEGATO I**

**LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES**  
**LEARNING AGREEMENT FOR TRAINEEESHIP**

<https://erasmus-plus.ec.europa.eu/resources-and-tools/learning-agreement>

**ALLEGATO II**

**CARTA DELLO STUDENTE ERASMUS**

<https://erasmus-plus.ec.europa.eu/document/erasmus-student-charter>